

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRELIEVO PRESSO GLI STOCCAGGI AZIENDALI, TRASPORTO E SMALTIMENTO/RECUPERO PRESSO IMPIANTI DEBITAMENTE AUTORIZZATI, DI RIFIUTI INGOMBRANTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA ESEGUITA DALLA SOCIETÀ AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.R.L. NEI COMUNI DI SANREMO E TAGGIA - PERIODO 01/01/2024-31/12/2025, OPPURE SINO AL CONSEGUIMENTO DELLA SOMMA FINANZIATA

CIG: A017EB0E8F

SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

AMAIE Energia e Servizi S.r.l., con sede legale in Via Quinto Mansuino snc - 18038 Sanremo (IM), Codice Fiscale: IT 0135350086 e Partita IVA: IT 0135350086, rappresentata nel presente atto da _____, nato/a a _____, il gg/mm/aaaa, nella sua qualità di _____, abilitato ad impegnare l’ente stesso (di seguito per brevità “Committente”)

E

_____, con sede legale in Via/P.zza _____, n. _____ - CAP _____ (____), iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al n. _____ - _____, Codice Fiscale _____ e Partita IVA _____, PEC _____, domiciliata ai fini del presente contratto in Via/P.zza _____, n. _____ - CAP _____ (____), in persona di _____, in qualità di _____, giusto atto di conferimento di poteri del gg/mm/aaaa (di seguito, per brevità, anche solo “Appaltatore”);

OPPURE

_____ sede legale in _____ Via _____ iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al n. _____, Codice Fiscale/Partita IVA _____, PEC _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante _____, sede legale in _____ Via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, e la mandante _____, sede legale in _____, Via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____, Dott. _____, repertorio n. _____ (di seguito nominata, per brevità, anche solo “Appaltatore”).

Premesso che

1. La Committente ha espletato una gara a procedura aperta per il servizio di prelievo presso gli stoccaggi aziendali, trasporto e smaltimento/recupero presso impianti debitamente autorizzati, di rifiuti INGOMBRANTI provenienti dalla raccolta differenziata eseguita dalla Società AMAIE Energia e Servizi S.r.l. nei Comuni di Sanremo e Taggia - Periodo 01/01/2024-31/12/2025, oppure sino al conseguimento della somma finanziata ed indetta con Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. in data [REDACTED] ed in estratto sulla G.U.R.I. in data [REDACTED], avvalendosi del sistema di negoziazione telematico messo a disposizione dalla società L&G Solution S.r.l..
2. L'Appaltatore è risultato aggiudicatario della presente procedura, **CIG A017EB0E8F**, e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi ad erogare il servizio richiesto ed eseguire la prestazione, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti.
3. L'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva e la polizza assicurativa;
4. Il presente Contratto, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

ART. 1. Allegati

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto i seguenti allegati:
 - a) Capitolato Speciale d'appalto;
 - b) Offerta economica;
 - c) Cauzione definitiva.

ART. 2. Luogo di esecuzione dell'appalto

1. Il luogo di esecuzione del servizio è il territorio dei Comuni di:
 - Sanremo: Via Quinto Mansuino 3 e Strada Monte Ortigara SNC (Frazione di Coldirodi);
 - Taggia: Regione Isola Manente.

Il servizio potrà essere svolto inoltre nei Comuni appartenenti al Bacino Sanremese (Ceriana, Bajardo, Triora, Molini di Triora, Badalucco, Montalto Carpasio, Castellaro, Terzorio, Pompeiana, Cipressa, Costarainera, Civezza, Pietrabruna, San Lorenzo al Mare, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, Sanremo e Taggia) direttamente sul territorio, sulla viabilità ordinaria accessibile, compresa l'eventuale collocazione temporanea di cassoni e/o contenitori idonei.

2. L'Appaltatore svolge le attività di cui al presente contratto secondo quanto pattuito con la Committente.

ART. 3.**Importo, oggetto, variazioni**

1. L'importo del presente contratto è fissato in complessivi € _____ (in cifre e lettere), oltre IVA.
2. L'importo del contratto è stato calcolato sulla base delle quantità della tabella sotto riportata:

Codice CER	Q.tà Stimata kg
CER 20 03 07 (Rifiuti Ingombranti) Non legnosi	610.490
CER 20 03 07 (Rifiuti Ingombranti) Legnosi	103.430
CER 20 03 07 (Rifiuti Ingombranti) Materassi	134.115
CER 20 02 01 (Scarti vegetali – Potature ecc.)	765.700
CER 20 01 38 (Legno)	358.500
CER 15 01 03 (Imballaggi in legno)	21.620
CER 20 01 40 (Metalli)	346.870
CER 16 01 03 (pneumatici fuori uso)	9.890

3. Costituiscono oggetto del presente contratto d'appalto, da svolgersi con propria organizzazione di mezzi e gestione a proprio rischio, le operazioni descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto.
4. Le Prestazioni dovranno necessariamente essere conformi alle specifiche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto; in ogni caso, l'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione dei servizi, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
5. Il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione.
6. Ai sensi dell'art. 120, c. 9, del D.lgs. n. 36/2023, qualora nel corso dell'esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Committente può imporre l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente contratto.

7. Resta inteso che, in corso di contratto, la Committente potrà emanare determinazioni e/o ordinanze relative all'esecuzione del servizio che l'appaltatore sarà tenuto a rispettare adeguando la propria attività.

ART. 4. Durata del servizio

1. La durata del presente contratto e del servizio è stabilita a partire dal 01/01/2024 e fino al 31/12/2025, oppure sino al conseguimento della somma finanziata, senza opzione di rinnovo.
2. È escluso ogni tacito rinnovo del contratto.

ART. 5. Offerta economica

1. L'Offerta economica presentata dall'Appaltatore in sede di gara forma parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

ART. 6. Oneri a carico dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le Prestazioni con la massima cura, in conformità a quanto previsto dal presente contratto, nonché dagli atti di gara ed in particolare di quanto segue:
 - a) l'Appaltatore è obbligato ad assicurare i lavoratori contro gli infortuni e le malattie professionali;
 - b) i lavoratori dovranno essere già istruiti e formati a cura dell'Appaltatore con riferimento ai rischi relativi all'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto.
2. L'Appaltatore conferma di essere dotato di organizzazione adeguata e personale qualificato ai fini dell'espletamento delle Prestazioni oggetto del presente contratto, che si obbliga ad eseguire con personale e mezzi propri, ad eccezione delle parti eventualmente subappaltate o sub-affidate nel rispetto di quanto previsto dall'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii..
3. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e rischi relativi allo svolgimento delle Prestazioni oggetto del presente contratto.
4. L'Appaltatore dovrà comunicare alla stipula del contratto il nominativo del proprio referente unico nei rapporti con la Committente.
5. *eventuale in caso di ricorso all'avvalimento*: Ai sensi di quanto stabilito all'art. 104, comma 9, del D.lgs. n. 36/2023, la Committente, in corso d'esecuzione, pone in essere le verifiche sostanziali riguardanti l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione del Contratto. A tal fine, la Committente accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto del Contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il

titolare del Contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal Contratto di avvalimento, pena la risoluzione del Contratto.

ART. 7. Contratti collettivi e disposizioni sul personale dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore è obbligato all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore, per quanto di rispettiva competenza nel corso dello svolgimento del servizio, ed in particolare si obbliga ad applicare integralmente nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti a quelle risultanti dalla normativa vigente in materia e dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative in vigore per il settore e la zona nella quale si eseguono le prestazioni (come indicati in sede di gara) e dagli accordi integrativi territoriali, ai sensi degli articoli 11, comma 6, e 119, comma 7, del D.lgs. 36/2023.
2. L'Appaltatore è obbligato inoltre al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti, in relazione all'ubicazione della sede di Servizio e tutti gli altri oneri discendenti dalla forma giuridica del rapporto di lavoro attivato; e comunque è obbligato al rispetto di quanto disposto dalla legge n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori), ed in particolare quanto previsto dall'articolo 36 della suddetta legge.
3. Nel caso in cui vengano accertate delle irregolarità relativamente al pagamento dei contributi assicurativi e/o previdenziali nonché dei trattamenti economici del personale somministrato dall'Appaltatore nei servizi oggetto del contratto, la Committente adotterà gli opportuni provvedimenti a garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati e dei crediti contributivi degli enti previdenziali e/o assicurativi. In caso di inottemperanza, da parte dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori accertata dalla Committente o ad essa segnalata da un ente preposto, la Committente si avvale di quanto previsto dall'articolo 11, comma 6, D.lgs. n. 36/2023.
4. In ogni momento la Committente può richiedere all'Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge n. 133 del 2008, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel summenzionato libro unico del lavoro dell'Appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
5. La direzione e il controllo del servizio sono in capo alla Committente.
6. L'Appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni attività posta in essere dal proprio personale.
7. In ogni caso, è espressamente convenuto, sin da ora, che l'Appaltatore manlevi e tenga indenne la Committente in relazione ad ogni pretesa che dovesse essere azionata in sede giudiziale o stragiudiziale da parte del personale utilizzato, dagli enti previdenziali o da qualunque terzo in

dipendenza dell'esecuzione delle singole attività e in relazione all'applicazione o violazione delle normative vigenti in materia.

ART. 8. Tutela della Salute e della Sicurezza sui luoghi di lavoro

1. È onere dell'Appaltatore formare, informare e addestrare il personale sui rischi specifici relativi alla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro. Il personale prima di poter prendere parte al Servizio dovrà obbligatoriamente essere stato edotto sui rischi specifici presenti sui luoghi oggetto delle prestazioni e nell'esecuzione del servizio dovrà indossare gli opportuni dispositivi di protezione individuale, specifici per le attività svolte ed essere identificabile mediante l'esposizione del cartellino identificativo (ex art. 26 del D.lgs. 81/2008).
2. L'appaltatore è tenuto ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente Contratto, restando espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'appaltatore.
3. Gli obblighi previdenziali ed assicurativi ed ogni incombente riguardante la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, la sicurezza, l'igiene sul lavoro e la salute dei lavoratori farà esclusivo carico all'appaltatore con esonero da ogni responsabilità al riguardo della Committente.

ART. 9. Fatturazione e Pagamenti

1. Il pagamento delle fatture sarà effettuato nei tempi di cui all'art. 4, comma 5 lett. a), del D.lgs. 231/2002 previa verifica delle pesate attestanti il quantitativo del rifiuto conferito all'impianto di trattamento a recupero finale e previa verifica della regolarità contributiva e di quella di cui agli artt. 2 e 4 del DM 40/2008.
2. La Committente, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'Appaltatore, nel caso in cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali.
3. In nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, l'Appaltatore potrà sospendere la propria attività.
4. In caso di gravi e ripetuti inadempimenti, in assenza di rimozione del problema da parte dell'Appaltatore, l'affidamento si potrà risolvere di diritto, mediante comunicazione dal Banco all'Appaltatore via PEC.

ART. 10. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)

1. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'Appaltatore, è subordinata all'acquisizione del DURC.

2. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Committente. Qualora la Committente, per qualunque ragione, non sia abilitata all'accertamento d'ufficio della regolarità del DURC oppure il servizio per qualunque motivo non sia accessibile per via telematica, il DURC è richiesto e presentato alla Committente dall'Appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dall'adempimento di cui al comma 1.
3. La Committente, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempimento.
4. Ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del D.lgs. 36/2023, in caso di irregolarità del DURC dell'appaltatore o del subappaltatore o del cottimista impegnati nell'esecuzione del Contratto, in relazione a somme dovute all'INPS, all'INAIL o alla Cassa Edile, la Committente chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, qualora tale ammontare non sia già noto;
5. In seguito di riscontro, la Committente disporrà il pagamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
6. Gli importi corrispondenti alle inadempienze contributive dell'Appaltatore verso i propri dipendenti, versati dalla Committente ai competenti enti previdenziali e assicurativi, saranno recuperati rivalendosi sulla garanzia definitiva.
7. La Committente provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui all'articolo 11 del presente Contratto solo limitatamente alla eventuale disponibilità residua.

ART. 11.

Penali

1. In caso di ritardo di cui sia responsabile l'Appaltatore rispetto alle tempistiche indicate nel presente Contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto, fatto salvo il risarcimento dei danni ulteriori, le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate nella misura prevista dall'art. 126, comma 1, del D.lgs. 36/2023, a seconda della gravità dell'inadempimento stesso, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.
2. Qualora l'Appaltatore sia inadempiente, anche parzialmente, nell'esecuzione della prestazione, la Committente potrà avvalersi di altro operatore, senza alcuna formalità, per l'esecuzione totale o parziale di quanto omesso dall'Appaltatore, al quale saranno addebitati i relativi costi per l'intero periodo di inadempienza, oltre agli eventuali danni subiti dalla Committente
3. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali verrà contestata immediatamente dalla Committente a mezzo PEC; l'Appaltatore avrà la facoltà di produrre le proprie controdeduzioni nel termine di 5 giorni dal ricevimento della comunicazione; decorso il suddetto termine verrà applicata, se del caso,

una penale pari a quanto sopra previsto o, nel caso non si tratti di ritardo, in base ad elementi oggettivi di valutazione.

4. Per il pagamento delle penali e l'eventuale rifusione dei danni subiti, la Committente potrà rivalersi, sui crediti dell'Appaltatore o, in mancanza, sulla garanzia definitiva prestata da quest'ultimo.

ART. 12. Disciplina antimafia

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per l'Appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2.
2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione.
2. Prima della stipula del contratto è stata acquisita la pertinente documentazione antimafia di cui agli articoli da 85 a 95, del decreto legislativo n. 159 del 2011, fermo restando quanto previsto dagli articoli 92, comma 3, e 94, comma 2, dello stesso decreto legislativo in caso la documentazione antimafia non sia rilasciata entro i termini previsti; la documentazione antimafia è acquisita con le modalità di cui all'articolo 97 del citato decreto legislativo.
3. Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni dell'ordinamento giuridico, possa essere sufficiente l'idonea iscrizione nella white list tenuta dalla competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa documentazione è sostituita dall'accertamento della predetta iscrizione.

ART. 13. Garanzia definitiva

1. L'Appaltatore ha prestato garanzia definitiva che copre le obbligazioni assunte con il presente contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché, ove esistente, le obbligazioni assunte con il Patto di integrità.
2. La Committente ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito: i) per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore; ii) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,

assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.

3. La Committente ha diritto di incamerare la garanzia, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'appaltatore per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
4. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta.
5. L'Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
6. La Committente può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, la Committente conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti all'appaltatore.
7. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall'art. 117, comma 8, del D.lgs. n. 36/2023, previa deduzione di crediti della Committente verso l'Appaltatore e subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all'Istituto garante, di un documento, in originale o copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali.
8. Tale documento è emesso periodicamente dalla Committente in ragione delle verifiche di conformità svolte. L'Appaltatore dovrà inviare, per conoscenza, alla Committente la comunicazione che invia al Garante ai fini dello svincolo. Il Garante dovrà comunicare alla Committente il valore dello svincolo. La Committente si riserva di verificare la correttezza degli importi svincolati e di chiedere al Fornitore ed al Garante in caso di errore un'integrazione.
9. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione del contratto.
10. Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023.

ART. 14. Polizza Assicurativa

1. L'affidamento dell'incarico è subordinato alla produzione di un'idonea polizza assicurativa per la copertura dei rischi. La mancata presentazione della polizza determinerà la decadenza

dell'affidamento, con riserva di agire per il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore, con facoltà di aggiudicazione al secondo in graduatoria.

ART. 15. Subappalto

1. Resta inteso che, qualora l'Appaltatore si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato nei successivi commi.
2. L'Appaltatore si impegna a depositare presso la Committente, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto: i) l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dal Bando di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ivi inclusi i requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e ss. del D.lgs. n. 36/2023; iii) dichiarazione dell'appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore; se del caso, v) documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione/certificazione prescritti dal D.lgs. n. 36/2023 per l'esecuzione delle attività affidate.
3. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all'uopo previsto, la Committente procederà a richiedere all'Appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.
4. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita di detti requisiti la Committente revocherà l'autorizzazione.
5. L'Appaltatore qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni deve acquisire una autorizzazione integrativa.
6. Per le prestazioni affidate in subappalto: i) devono essere praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, fermo il ribasso eventualmente pattuito, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto; ii) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. La Committente provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile nei confronti della Committente, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
8. L'Appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti della Committente dei danni che dovessero derivare alla Amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
9. L'Appaltatore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'Appaltatore trasmette alla Committente prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D.lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.
10. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 119, comma 11, lett. a) e c), del D.lgs. n. 36/2023.
11. L'Appaltatore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e ss. del D.lgs. n. 36/2023.
12. Trova applicazione l'art. 119, comma 11, del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. al ricorrere dei prescritti presupposti. Ove tale previsione non sia applicata, e salvo diversa indicazione del direttore dell'esecuzione, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere alla Committente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore.
13. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
14. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
15. Solo nel caso in cui sia presente nel Disciplinare di gara la clausola che vieta la partecipazione dei cosiddetti RTI sovrabbondanti, la Committente non autorizzerà il subappalto nei casi in cui l'Appaltatore subappaltatore possieda singolarmente i requisiti che le avrebbero consentito la partecipazione alla gara.
16. Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023, l'Appaltatore si obbliga a comunicare alla Committente il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle prestazioni affidate.

17. L'Appaltatore si impegna a comunicare alla Committente, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione del contratto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del subcontratto.
18. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.. Nel caso in cui l'Appaltatore intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione del contratto e devono essere consegnati alla Committente prima o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto.
19. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.

ART. 16. Danni per causa di forza maggiore

1. Nel corso dell'esecuzione del contratto, sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, e tutti gli adempimenti per la tutela dell'ambiente, delle persone e delle cose.
2. Gli oneri per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'appaltatore.
3. I danni per causa di forza maggiore devono essere denunciati dall'Appaltatore per iscritto entro il termine di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi da quello in cui i danni medesimi si sono verificati, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. I danni sono accertati in contraddittorio dalla Committente, che redige apposito verbale. Resta escluso qualsiasi indennizzo per perdite o danneggiamento di materiali non ancora posti in opera o di opere non ancora completamente ultimate, nonché delle opere provvisorie e dei mezzi dell'appaltatore.

ART. 17. Risoluzione del contratto

1. Per qualunque inadempienza agli obblighi previsti dal presente Contratto e dal Capitolato Tecnico la Committente, dopo aver assegnato mediante PEC un termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere, si riserva il diritto di risolvere il contratto in corso, ai sensi dell'articolo 1454 del Codice civile, salvo il risarcimento dei danni subiti.
2. La Committente si riserva inoltre il diritto di risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. nel caso di:
 - a) mancato pagamento delle retribuzioni ovvero di mancato versamento dei contributi a favore dei lavoratori;

- b) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro;
 - c) cessione anche parziale del contratto, fatta salva l'autorizzazione del Banco, o subappalto non previsto e non autorizzato;
 - d) perdita, durante il rapporto contrattuale, di uno dei requisiti minimi previsti per la partecipazione alla presente gara d'appalto;
 - e) revoca dell'autorizzazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di lavoro a tempo determinato o di staff leasing;
 - f) mancata reintegrazione della cauzione definitiva, entro 15 giorni dalla richiesta da parte del Banco, quando questa sia stata escussa nei casi previsti dal presente capitolato ovvero dalla legge.
3. La risoluzione si verificherà di diritto al momento del ricevimento, da parte dell'Appaltatore, della PEC con cui il Banco dichiara di volersi avvalere della clausola risolutiva.
 4. In seguito alla risoluzione, non si farà luogo alla corresponsione di alcuna indennità all'Appaltatore.
 5. È fatto salvo per la Committente il diritto di chiedere il risarcimento di tutti gli ulteriori danni subiti e di intraprendere ogni altra iniziativa ritenuta opportuna per la tutela dei propri interessi.

ART. 18. Cessione del credito e divieto di cessione del contratto

1. Il credito relativo al pagamento dei corrispettivi delle prestazioni può essere ceduto ai sensi dell'art. 120, comma 12, del D.lgs. 36/2023.
2. È fatto divieto assoluto all'Appaltatore di cedere il contratto.

ART. 19. Osservanza di leggi e regolamenti. Codice etico

1. L'Appaltatore garantisce la propria idoneità tecnico professionale con riferimento al servizio da eseguire; si obbliga a recepire le informazioni fornite dalla Committente in merito ai rischi presenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare i suoi operatori e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate, a cooperare e a coordinarsi con la Committente per l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione e degli interventi necessari al fine di prevenire i rischi sul lavoro a cui sono esposti i soggetti coinvolti, anche indirettamente, nell'esecuzione del servizio da eseguire in appalto.
2. L'Appaltatore si impegna all'osservanza di tutte le Leggi, Decreti e Regolamenti di carattere normale e/o eccezionale vigenti o emanati anche in corso dell'appalto da Autorità competenti e relativi sia a questioni tecniche, sia a questioni amministrative, assicurative, sociali, fiscali ecc. Nell'esecuzione del servizio che forma oggetto del presente contratto, la ditta si obbliga a rispettare puntualmente tutte le norme in materia di prevenzione infortuni e di igiene e sicurezza sul lavoro.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nel servizio oggetto dell'appalto, oppure nel caso di cooperativa anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle stabilite dai contratti e accordi stipulati a livello nazionale e/o regionale che disciplinano i rapporti di lavoro di categoria.

3. Sono inoltre a totale carico dell'Appaltatore gli obblighi e gli oneri dettati dalla normativa vigente in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali, previdenziali.
4. Il presente rapporto contrattuale è improntato al rispetto delle norme giuridiche, nonché alla regola generale della buona fede ed ai suoi corollari costituiti dai principi di integrità, trasparenza, legalità, prudenza, lealtà, correttezza e probità. Nell'ambito di detto rapporto contrattuale, la controparte contrattuale della Committente dichiara di aver preso visione, di conoscere ed accettare il Codice Etico adottato dalla stessa ai sensi del D.lgs. 231 del 2001 disponibile sul sito internet <http://amaie-energia.it/amm-trasparente/index.php?pag=altri-contenuti> e costituente parte integrante del presente contratto, quale specificazione dei principi sopra richiamati - e si impegna, in relazione all'esecuzione del presente rapporto contrattuale, a rispettare scrupolosamente i principi etici di comportamento e le regole di condotta contenute nel "Codice" riconoscendo le responsabilità connesse alla violazione di tali regole.
5. La violazione di quanto sopra indicato, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., darà alla Committente la facoltà di risolvere unilateralmente il rapporto contrattuale, fermo restando la facoltà del Banco di Prova. di agire altresì per il risarcimento dei danni subiti.

ART. 20.

Obblighi di riservatezza

- 1 L'Appaltatore ha l'obbligo, pena la risoluzione del Contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Committente, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del Contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente Contratto, nonché fatti, stati e condizioni relativi alle attività svolte dalla Committente; e di cui sia comunque, venuto a conoscenza nel corso dell'esecuzione del Contratto stesso.
- 2 Il personale dell'Appaltatore, ivi inclusi consulenti e collaboratori, nonché eventuali subappaltatori e dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, hanno l'obbligo di riservatezza in merito a quanto possa venire a propria conoscenza durante l'espletamento del servizio, con particolare riferimento alle informazioni relative al personale e all'organizzazione delle attività svolte dalla Committente. Nello specifico Il personale dell'Appaltatore deve:
 - a) mantenere la più assoluta riservatezza su documenti, informazioni e altro materiale;
 - b) non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento delle attività;
 - c) mantenere il segreto d'ufficio su fatti o circostanze concernenti l'organizzazione o la sicurezza della Committente;

- d) non eseguire e non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidato con il Contratto.
- 3 L'Appaltatore si impegna, altresì, a mantenere segrete e a non divulgare, pena la risoluzione del Contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Committente, le informazioni comunque ricevute in ordine al funzionamento dei sistemi di allarme, vigilanza e custodia della Committente e dei locali/spazi.
- 4 Gli obblighi di cui ai precedenti commi si estendono a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.

ART. 21. Trattamento dei dati personali

1. Le parti dichiarano e garantiscono la piena applicazione delle norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali di cui dovessero venire a conoscenza nell'esecuzione degli obblighi oggetto del presente contratto. In particolare, le parti si danno reciprocamente atto che i dati personali che verranno raccolti in occasione e per la stipula del contratto stesso, verranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali), ai soli fini di perfezionare il contratto e per l'adempimento delle connesse attività amministrativo-contabili.

ART. 22. Foro competente – rinvio

1. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in ordine alla interpretazione od esecuzione del Contratto, Foro competente in via esclusiva è quello di Imperia.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si applicano in via residuale le disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. n. 36/2023) in materia di contratto e, per quanto compatibili, le disposizioni del Codice civile in materia di appalto.

ART. 23. Clausola Risolutiva espressa

1. Le parti convengono che, oltre a quanto previsto dall'art. 1453 c.c., costituiscono causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.: a) apertura di una procedura concorsuale a carico dell'appaltatore; b) messa in liquidazione o altri casi di cessazione dell'attività del venditore; c) ritardo nella consegna superiore a un mese, d) non conformità della prestazione erogata rispetto a quella richiesta; e) mancato rispetto delle norme di sicurezza. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato, a seguito della dichiarazione della Committente, in forma di lettera raccomandata o tramite PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei danni.

Luogo e data



Le parti

